

## CIRCOLARE N.151 21 AGOSTO 2020

**FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE  
TRA NORME, PROTOCOLLO QUADRO E CIRCOLARE DADONE.**

DA UILPA MAGAZINE DI LUGLIO 2020

40 UILPAMAGAZINE ATTUALITÀ Luglio 2020

41 UILPAMAGAZINE ATTUALITÀ Luglio 2020

# Dal ministro della P.A. la nuova circolare per il rientro in sicurezza dei lavoratori negli uffici

di **Simonetta Colaori**

Contestualmente alla recentissima sottoscrizione del Protocollo Quadro per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici, il Ministro della P.A. ha anche diffuso una nuova circolare – la numero 3 del 2020 – al fine di impartire le indicazioni per il rientro in sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La Circolare prende lo spunto dalla conversione in legge del decreto-legge rilancio – n. 34 /2020 – ed in particolare dall'articolo 263 dello stesso decreto, che ha apportato significative novità, illustrate nell'articolo dedicato all'argomento su questo numero di Uilpa Magazine.

La circolare del Ministro della P.A. interviene per fare chiarezza in ordine a dei punti fondamentali sui quali è intervenuta la norma prima citata:

a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata esclusivamente alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;

b) superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio. L'articolo 263 del suddetto decreto-legge Rilancio ha previsto che le pubbliche amministrazioni devono adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese

L'articolo 263 del DI "rilancio" consente il rientro di parte dei lavoratori negli uffici pubblici

connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali mediante l'utilizzo di vari strumenti che vanno dalle interlocazioni programmate con l'utenza, anche a distanza, al ricorso al lavoro agile che viene limitato al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità fino al 31 dicembre 2020.




Fino al 31 dicembre smart working possibile per il 50% dei dipendenti addetti ad attività espletabili da remoto

Pertanto, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Rilancio, le Pubbliche Amministrazioni, in virtù di quanto previsto dal citato articolo 263, devono provvedere al progressivo rientro in sicurezza di parte dei lavoratori (e a tal proposito è stato sottoscritto l'apposito Protocollo) utilizzan-

do anche i vari strumenti per limitare la presenza negli uffici, tra cui - come detto - il mantenimento in lavoro agile di una percentuale fino al 50 per cento dei lavoratori che possono svolgere la propria attività "da remoto". Tale percentuale è fissata fino al 31 dicembre 2020 mentre dal nuovo anno potrà arrivare anche fino al 60 per cento.

Tuttavia, per poter consentire ciò era necessario prevedere una espressa deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che il più volte citato articolo 263 ha diligentemente operato.

Infatti, finché tali norme rimarranno vigenti nel nostro ordinamento la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per tutte le attività non indifferibili rimarrebbe »



il lavoro agile e quindi non sarebbe stato possibile favorire il rientro graduale dei lavoratori pubblici negli uffici.

In ogni caso, l'articolo 263 ha provveduto anche a porre un termine all'efficacia del citato comma 1, lettera a) all'articolo 87, del decreto-legge n. 18/2020 a partire dalla data del 15 settembre 2020, a decorrere dalla quale quindi il lavoro agile non potrà essere più considerato come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ma vigerà esclusivamente quanto disposto dall'articolo 263, in virtù del quale una parte dei lavoratori lavorerà in presenza negli uffici ed un'altra in Smart Working.

In pratica, da una lettura sistematica della norme e della circolare si desume quanto segue:

- Dal 19 luglio al 14 settembre 2020 le amministrazioni pubbliche provvedono al graduale rientro dei lavoratori negli uffici pubblici e non sarà più possibile riconoscere alcuna esenzione dal servizio in virtù della

deroga prevista dall'articolo 263 del D.L. n. 34/2020 all'articolo 87, comma 1 - lett. a) e comma 3, del D.L. n. 18/2020.

- Dal 15 settembre al 31 dicembre le amministrazioni pubbliche dovranno operare in parte attraverso il lavoro in presenza ed in parte attraverso il lavoro agile (fino al 50% dei lavoratori occupati in attività espletabili in tale modalità). Il comma 1 - lett. a) - all'articolo 87 del D.L. n. 18/2020 non sarà più efficace e conseguentemente neanche il comma 3, essendo quest'ultimo direttamente correlato all'applicazione del comma 1.

In buona sostanza, l'arco temporale compreso tra il 19 luglio ed il 14 settembre è quello accordato alle amministrazioni pubbliche per operare un rientro progressivo dei lavoratori, considerato che non sarebbe stato ipotizzabile nella fattispecie stabilire un termine unico per il rientro tout court dei lavoratori pubblici in Smart Working. Ciò anche in considerazione delle realtà molto diverse che compongono la P.A. e delle loro

specifiche esigenze nonché della necessità di stipulare appositi accordi con le rappresentanze dei lavoratori. Diciamo quindi che il nuovo quadro normativo unitamente al Protocollo del 24 luglio ed alla circolare n. 3/2020 del Ministro della P.A. nel loro complesso definiscono la cornice normativa all'interno della quale le amministrazioni pubbliche debbono muoversi per consentire alla Pubblica Amministrazione di sostenere in modo efficace ed efficiente la ripresa delle attività economico-produttive del Paese contemporando tale esigenza con quella ugualmente importante di assicurare condizioni di sicurezza tanto ai lavoratori quanto ai cittadini utenti.

Orvviamente nell'ambito di tale contesto spetta un ruolo importante alle Organizzazioni Sindacali, cui compete di confrontarsi con le parti datoriali per l'individuazione delle misure organizzative legate alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro che, come sappiamo bene, costituiscono oggetto di contrattazione. ■

## UIL. 70 ANNI E NON SENTIRLI.



1950 > 2020  
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.